

COMUNE DI MASCALUCIA	Proposta di Ordinanza sindacale n. 30 del 01/05/2020
-------------------------	--

ORDINANZA SINDACALE

N. 17 del 01/05/2020

Il Responsabile dell'Area: Isp. Paolo Rizzotto

Oggetto: CAMPAGNA ANTINCENDIO 2020 - Prevenzione incendi, pulizia e recinzione di fondi

IL SINDACO

quale autorità comunale di Protezione Civile ai sensi dell'art. 15 della Legge 24/02/92 n. 225,

- Considerato che il territorio comunale, durante la stagione estiva, può essere soggetto a gravi danni, con conseguenze anche sulla pubblica incolumità, a seguito di incendi che possono svilupparsi nelle aree incolte o abbandonate, infestate da sterpi ed arbusti che possono risultare di facile esca o strumento di propagazione del fuoco, con suscettività ad estendersi in attigue aree boscate, cespugliate o arborate, od anche su terreni normalmente coltivati, nonché in eventuali strutture ed infrastrutture antropizzate poste all'interno o in prossimità delle predette aree;
- Ritenuto necessario, nell'approssimarsi di tale stagione, predisporre per tempo misure atte a prevenire l'insorgere e il diffondersi di incendi, e ad evitare, o comunque attenuare, la recrudescenza del fenomeno;
- Vista la legge n.353/2000;
- Visto l'art. 38 della Legge 142/90 e successiva L.R. 48/91 e s.m.i.;
- Visto il D.Lvo n.112/98;
- Visto il D.L.vo n.267/2000;
- Vista la L.R. n.16 del 06/04/96;
- Vista la L.R. n.14/98;
- Vista la L.R. n.14 del 14/04/2006;
- Vista l'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3606/2007;
- Visti gli art. 449 e 650 C.P.;
- Visto il regolamento di "Prevenzione e lotta agli incendi" (L.R. n. 16 del 14/04/2006) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.78 del 30/10/2007;
- Viste le Ordinanze Sindacali inerenti la "Pianificazione comunale della Protezione Civile - Rischio incendi di interfaccia" nonché le note prefettizie in merito;
- Visto il D.Lvo 152/06, con le modifiche apportate dall'art.182 comma 6 bis della L.116/2014;
- Viste le ulteriori leggi vigenti in materia;
- Vista altresì, nell'ambito delle vigenti "misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", l'ordinanza contingibile e urgente N.18 del 30/04/2020 del Presidente della Regione Siciliana che, all'art.3 "Norme in materia di manutenzione e conduzione di terreni ed aree verdi", annovera tra le "situazioni di necessità" la specifica attività - non necessariamente imprenditoriale - finalizzata ai lavori di manutenzione dei terreni anche per la prevenzione degli incendi,

ORDINA

Art. 1

Obblighi e divieti

E' fatto obbligo, ai proprietari e/o conduttori di aree incolte o in stato di abbandono o in precario stato di manutenzione, ricadenti in zone boscate, arborate, cespugliate o prettamente agricole o nelle zone di salvaguardia individuate nel "Piano Comunale Incendi di Interfaccia" ovvero costituenti pertinenze di villette, stabili o condomini, od anche sede di cantieri edili attivi e/o in corso di attivazione, di provvedere, **entro il 10 giugno 2020**, e nel rispetto delle modalità di cui al successivo art.2:

- a) alla ripulitura di tali aree da stoppie, frasche, cespugli, arbusti e residui di coltivazione, nonché allo sgombero da detriti, immondizie, materiali putrescibili e quant'altro possa essere veicolo di incendio; tali adempimenti, in relazione alle aree pubbliche o di proprietà comunale in cui sia necessario intervenire, fanno carico al competente servizio presso l'U.T.C. dell'Ente;
- b) alla recinzione (ove assente o carente) in corrispondenza dei confini fronteggianti vie, strade e piazze aperte al pubblico passaggio, al fine di evitare immissione di rifiuti;
- c) al taglio di siepi vive, erbe e rami che si protendono sul ciglio stradale;
- d) ad assicurare in tali aree, **fino al 10 ottobre 2020** (salve le proroghe di cui al successivo art.10), il mantenimento delle condizioni atte ad evitare sia il proliferare di erbacce, sterpaglie e altre forme di vegetazione spontanea, sia l'immissione di rifiuti di qualsiasi tipo.

La tempestiva comunicazione dell'avvenuta effettuazione dei suddetti adempimenti, inoltrata al Comando di Polizia Locale di Mascalucia, per le dovute verifiche, pur non rivestendo carattere di obbligatorietà (tranne che per la "diffida" di cui al successivo art. 4), consentirà di evitare l'applicazione delle sanzioni di cui all'art.5, specie nel caso di incendio radente che dovesse comunque interessare l'area successivamente alla sua ripulitura.

E' vietato, nel periodo **dal 1° giugno al 10 ottobre 2020** (salve, per tale ultima data, le proroghe di cui al successivo art.10), accendere fuochi in corrispondenza o in prossimità di terreni agricoli, aree boscate, arborate o cespugliate, di serbatoi e tubazioni di gas, lungo le strade e, in genere, in tutte le aree a rischio sopra indicate, nonché usare apparecchi a fiamma libera o elettrici che producono faville, o compiere ogni altra operazione che possa generare fiamma libera, ad eccezione delle pratiche di abbruciamento sul posto – di cui al successivo articolo – se debitamente autorizzate.

Nel suddetto periodo è fatto altresì obbligo, ai concessionari di impianti esterni di GPL e gasolio, in serbatoi fissi per uso domestico e non, di mantenere sgombra e priva di vegetazione l'area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a mt. 5,00, fatte salve disposizioni che impongono maggiori distanze.

Art. 2

Modalità esecutive degli interventi - Ammonimenti

a) Pulitura delle aree - Viali parafuoco

Gli interventi di pulitura devono essere estesi, in genere, a tutta l'area interessata, compresi eventuali scarpate e cigli stradali (o margini dei marciapiedi) fronteggianti la proprietà e di essa facenti parte.

Tuttavia (ferma restando la responsabilità in capo ai Soggetti di cui all'art.1 di attivare tutti gli accorgimenti atti a scongiurare l'innesco di incendi radenti), nei terreni di estensione superiore a 3.000 mq (e qualora le dimensioni lo consentano), è ammessa, in luogo della pulitura totale (e fatta salva la pulizia di cigli e scarpate come sopra), la creazione di viali parafuoco della larghezza tipica di mt 5,00 lungo tutti i confini, da estendere a mt 10,00 in corrispondenza dei confini su spazi pubblici o in prossimità di alberi di alto fusto posti a distanza inferiore a mt 3,00, di fabbricati posti a distanza inferiore a mt 5,00, nonché di serbatoi di GPL o di altre sostanze infiammabili.

b) Salvaguardia di vegetazione tipica e aree protette

Nelle aree caratterizzate da vegetazione tipica (querce, ulivi, agrumi, viti, conifere, etc.) e in quelle ricadenti in zone soggette a vincoli di tutela ambientale (aree boschive, zone di rispetto di parchi, etc.), gli interventi di ripulitura (meglio se preventivamente concordati con il Comando di Polizia Locale) dovranno riguardare essenzialmente le specie infestanti, con divieto assoluto di procedere a spianamenti generalizzati e/o estirpazioni indiscriminate che, in difetto delle necessarie autorizzazioni, saranno perseguiti a norma di legge.

c) Smaltimento del materiale di risulta

Il materiale derivante dalla ripulitura dei terreni o dalla realizzazione dei viali parafuoco dovrà essere adeguatamente smaltito in regime di raccolta differenziata - anche tramite conferimento presso l'apposito centro di raccolta di Via S.Margherita e/o l'ausilio dell'appropriato servizio predisposto dalla ditta che ha in carico la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti nel territorio comunale - con divieto di abbandono sia all'interno della stessa area o al di fuori di essa, sia nei contenitori (ove esistenti) destinati ai normali rifiuti domestici, a pena dell'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti norme in materia di abbandono rifiuti, discariche abusive, etc.

d) Abbruciamento sul posto del materiale di risulta

In alternativa al suddetto smaltimento è possibile procedere, ma **non oltre il 31 maggio 2020** e con esclusione delle giornate particolarmente calde e ventose, all'abbruciamento sul posto del materiale derivante dalla ripulitura delle aree, purché nel pieno rispetto delle seguenti condizioni:

- che le aree in cui procedere all'abbruciamento siano poste a debita distanza dai centri abitati e sia comunque assicurato il rispetto delle attività quotidiane delle abitazioni più vicine, verificando costantemente che la combustione e le relative emissioni in atmosfera non creino problemi e molestie a terzi, nel qual caso dovrà procedersi all'immediato spegnimento dei fuochi e alla bonifica, come appresso indicato;
- che il materiale da bruciare sia costituito unicamente da modeste quantità di stoppie, frasche, sterpaglie e scarti vegetali (complessivamente non superiori a *3 steri per ettaro*, in accordo con l'art.182 comma 6 bis della L.116/2014), adeguatamente essiccati e composti in cumuli di dimensione limitata in modo da produrre minore quantità possibile di fumi, posti in una zona appositamente predisposta lontano dalla vegetazione circostante e da eventuali strutture e infrastrutture antropizzate e non (ivi compresi serbatoi di gas, tubazioni, cavi elettrici, etc.);
- che l'accensione dei fuochi avvenga nelle fasce orarie dalle ore 6.00 alle ore 8,00 e dalle ore 17,00 alle ore 19,00 - orari soggetti a modifica in relazione a specifiche condizioni meteorologiche o necessità di sicurezza - verificando che, all'orario limite sopra indicato, e comunque prima di abbandonare la zona, il fuoco sia completamente spento e privo di focolai e braci ancora attivi o di residui fumanti, e curando che le ceneri siano ricoperte con uno strato di terra vegetale al fine di scongiurare ogni rischio di riaccensione;
- che durante tutte le fasi dell'attività, e fino al completo spegnimento del fuoco (con gli accorgimenti sopra indicati), sia assicurata, da parte del proprietario/conducente del fondo o dalla persona da questi incaricata, una costante sorveglianza delle operazioni di abbruciamento e siano altresì adottati tutti gli accorgimenti atti a scongiurare il propagarsi accidentale del fuoco nella stessa area o verso le proprietà altrui;
- che, indipendentemente dagli orari indicati, si proceda come sopra all'immediato spegnimento del fuoco in caso di: sopraggiunte condizioni meteorologiche che favoriscono il ristagno della fumosità e impediscono la normale dispersione del contenuto particellare in atmosfera; improvviso peggioramento delle ottimali condizioni atmosferiche (accresciuta ventosità); propagazione dei fumi verso la pubblica viabilità; intolleranza altrui verso le emissioni generate; a seguito, comunque, di motivato ordine verbale impartito da Agenti o Ufficiali di Polizia Giudiziaria o dai Vigili del Fuoco.

Nel caso di interventi di ripulitura da effettuare **dopo la data del 31 maggio 2020** (per "ravvedimento" o a seguito della diffida di cui al successivo art.4), l'abbruciamento, ferme restando le modalità esecutive e gli ammonimenti di cui sopra, dovrà essere preventivamente autorizzato dal Comando di Polizia Locale a seguito di apposita istanza con indicazione precisa del luogo, della superficie e della vegetazione interessata, delle date e orari di abbruciamento, delle modalità esecutive dello stesso, delle cautele che si intendono adottare, dei responsabili delle operazioni, nonché con la dichiarazione di assunzione di oneri e responsabilità anche nei confronti di terzi.

e) Recinzione

Ove sussista l'obbligo della recinzione, totale o parziale, essa, nell'urgenza di provvedervi, sarà normalmente di tipo "provvisoria" (indicativamente: rete metallica sottesa da paletti in ferro o legno, con eventuale cordolo alla base, purché provvista di efficace sistema per l'accesso all'area), non necessitando, così, di alcuna preventiva formalità autorizzativa. Per tipologie di recinzione non provvisorie (muratura, calcestruzzo, etc.) dovranno preventivamente acquisirsi - a pena delle relative sanzioni di legge - le dovute autorizzazioni secondo le vigenti normative edilizie, ferma restando, nelle more del loro ottenimento, la realizzazione di un adeguato sistema provvisorio di recinzione, come quello sopra indicato o di altra tipologia, purché preventivamente ritenuto idoneo dal Comando di Polizia Locale.

Art. 3

Estensione degli obblighi

Nel caso di aree intestate a più proprietari, gli obblighi di cui all'art.1 e le modalità di cui all'art.2 fanno carico a ciascuno di essi, i quali, ancorché collettivamente, potranno provvedervi tanto individualmente (ove fossero in grado di dimostrare il materiale possesso esclusivo di una ben definita porzione dell'area, benché non ancora di fatto frazionata) quanto rappresentativamente (per conto di tutti i comproprietari), purché si provveda, nell'una e nell'altra eventualità, e tramite apposita documentazione, ad informare tempestivamente della circostanza il Comando di Polizia Locale, fatta salva, in caso di inadempienza e di tale mancata preventiva comunicazione, l'applicazione individuale delle relative sanzioni ed implicazioni di cui al successivo art. 5.

Tali obblighi fanno altresì carico, nelle more del perfezionamento dei relativi atti e procedure catastali, agli eredi legittimi (o ai tutori degli stessi) di proprietari non più viventi, nonché ai nuovi proprietari od ai legali rappresentanti di società, cooperative, etc. che avessero nel frattempo rilevato la proprietà dei relativi immobili, laddove, però, i precedenti proprietari siano in grado di esibire valida documentazione in merito.

Art. 4

Procedimento amministrativo - Diffida

Decorso il termine indicato all'art.1, e sempreché la relativa area non sia stata frattanto interessata – anche nel corso del procedimento di cui appresso – da incendio sviluppatosi o propagatosi per evidente inosservanza dei relativi obblighi (nel qual caso si attueranno direttamente le procedure sanzionatorie di cui al successivo art. 5 lett. “b”), l'accertamento, da parte degli Organi elencati all'art.8, della mancata attuazione degli obblighi sanciti dalla presente ordinanza, comporterà l'avvio del procedimento nei confronti dei Soggetti inadempienti, con formulazione di diffida ad adempiervi entro un breve termine (da 7 a 3 giorni, secondo la gravità della situazione) e con obbligo di comunicarne l'avvenuta esecuzione a pena della sanzione di cui all'art. 5 lett. “a”.

Il procedimento di cui sopra (diffida) potrà essere attivato anche prima del termine massimo di cui all'art.1 nei casi in cui sia già valutabile la potenziale pericolosità, in termini di incendio o di propagazione dello stesso, di determinate aree in particolare stato di abbandono.

Art. 5

Sanzioni

A carico dei Soggetti inadempienti individuati agli artt. 1 e 3, saranno applicate, in base ai relativi procedimenti amministrativi predisposti dal Comando di Polizia Locale, e con le modalità attuative di cui alla delibera di G.M. N. 51 del 30/04/2015 (con la quale è stato rideterminato, da tale data, l'importo del pagamento in misura ridotta per le sanzioni inerenti le Ordinanze relative alle “Campagne Antincendio” in deroga a quanto previsto dall'art.16 comma 1 della legge 689/1981, in base all'art.6-bis della L. 24 luglio 2008 n.125 di conversione del D.L. 23 maggio 2008 n.92 modificativo del suddetto art.16 comma 2 L.689/1981), le seguenti sanzioni:

- a) in caso di mancata comunicazione, entro il termine all'uopo assegnato, dell'avvenuto adempimento degli interventi intimati con la diffida di cui all'art.4, tale da pregiudicare l'esercizio delle verifiche mirate sui luoghi da parte degli organi preposti a ciò, sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 500,00 (pagamento in misura ridotta € 100,00) anche se successivamente dovesse accertarsi l'avvenuto adempimento, ferma restando, nel caso contrario, l'applicazione alternativa della sanzione di cui al punto successivo;
- b) in caso di accertata inottemperanza ai dettami di cui all'art.1 comma 1° lett. “a-b” della presente ordinanza, sanzione amministrativa pecuniaria da € 150,00 ad € 500,00, con pagamento in misura ridotta pari ad € 300,00, e contestuale informativa all'Autorità Giudiziaria ai sensi art. 650 C.P. (nonché ai sensi dell'art. 449 C.P. se è stato cagionato incendio colposo), oltre all'intervento sostitutivo dell'Ente in danno economico dei Soggetti inadempienti, ove sia valutato il grave pregiudizio per la pubblica incolumità;
- c) in caso di inottemperanza univoca ai dettami di cui all'art.1 comma 1° lett. “c” (mancata recinzione) non gravata da immissione di rifiuti, sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 300,00, con pagamento in misura ridotta pari ad € 100,00;
- d) in caso di accertata inosservanza delle modalità esecutive di cui all'art.2 lett. “d” (ove non già configurabili le azioni e le attività di cui al successivo punto “f”), sanzione amministrativa pecuniaria da €

50.00 ad € 500,00, con pagamento in misura ridotta pari ad € 100,00;

- e) in caso di mancata rimozione di siepi, erbe e rami che si protendono sulla sede o sul ciglio di strade adibite al pubblico transito (vedasi art. 1 comma 1° lett. "c"), sanzione pecuniaria in base all'art. 29 del vigente Codice della Strada (pari ad € 173,00 + ripristino dei luoghi);
- f) in caso di accertata esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l'innescio di incendio durante il periodo di cui al comma 4° dell'art.1, sanzione amministrativa da € 1.032,00 ad € 10.329,00, ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 353 del 21/11/2000, salvo aggiornamenti dei suddetti importi e salvo quant'altro previsto in materia penale, specie nell'eventualità di procurato incendio.

Per i terreni oggetto di incendio si rimanda alle ulteriori sanzioni, divieti e prescrizioni di cui all'art.10 della L. 353/2000 (iscrizione nello speciale "catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco", vincolo quindicennale di immodificabilità urbanistica, vincolo decennale di inedificabilità, etc.) e alle sanzioni penali di cui all'art.11 nel caso di accertamento di responsabilità nell'incendio, nonché alle sanzioni previste dalle altre norme vigenti in materia.

L'abbandono di rifiuti nelle predette aree resta disciplinato dalla norma di cui alla parte IV del Decreto Legislativo n.152/06 e s.m.i., i quali, se accertati, devono essere rimossi prima della recinzione del fondo, ai sensi dell'art.192 di detta normativa.

L'Area Urbanistica dell'Ente è incaricata di provvedere, sulla scorta delle segnalazioni del Comando di Polizia Locale, dei VV.F., del Corpo Forestale, dei Volontari di Protezione Civile, etc., all'aggiornamento dello speciale "catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco" di cui all'art.10 della L. 353/2000, nonché all'espletamento degli eventuali provvedimenti consequenziali.

Ai sensi dell'art.17 L. 689/81, l'Autorità competente a ricevere scritti difensivi e ad emettere ordinanza di ingiunzione di pagamento o ordinanza motivata di archiviazione, è il Sindaco, che con il presente atto delega per tale adempimento il Capo Area Urbanistica dell'Ente.

Art. 6

Responsabilità civile e penale

Gli inadempienti saranno responsabili, civilmente e penalmente, dei danni che si dovessero verificare a seguito di incendi, a persone e/o beni mobili e immobili per l'inosservanza della presente Ordinanza ai sensi artt. 449 e 650 C.P.

Art. 7

Collaborazione dei cittadini

Chi avvista un incendio, deve darne immediata comunicazione ai Vigili del Fuoco o al Servizio Antincendio Boschivo del Corpo Forestale o alla Polizia Locale, fornendo le indicazioni necessarie per la sua localizzazione, ai seguenti numeri telefonici:

Vigili del Fuoco	115
Servizio Antincendio Boschivo Corpo Forestale	1515
Polizia Locale - Protezione Civile Locale	095/7542300

I cittadini, residenti e non, che vorranno segnalare al competente servizio comunale eventuali inadempienze o situazioni di potenziale pericolo derivanti dall'incuria e dall'abbandono di terreni, potranno compilare un apposito modulo reperibile presso il Comando di Polizia Locale (Piazza R.Livatino 1) o sul sito internet dell'Ente www.comunemascalucia.it, non trascurando, ove possibile e noto, di evidenziare le generalità dei proprietari delle aree interessate e i recapiti degli stessi, al fine di agevolare i relativi adempimenti.-

Le segnalazioni potranno pervenire anche via fax al N. 095/7542319, tramite posta elettronica all'indirizzo polizia@comunemascalucia.it o tramite posta elettronica certificata all'indirizzo ced@pec.comunemascalucia.it.

Art. 8

Organi incaricati dell'esecuzione

Gli Ufficiali e gli Agenti di Pubblica Sicurezza, gli Agenti di Polizia Giudiziaria e il Comando di Polizia Locale sono incaricati di far eseguire la presente Ordinanza; in particolare il Comando di Polizia Locale è incaricato dell'applicazione delle relative sanzioni e procedure giudiziarie connesse, entro i termini previsti dell'art.14 della Legge 689/81, sulla scorta dei procedimenti come descritti all'art.4.

COMUNE DI MASCALUCIA	Proposta di Ordinanza sindacale n. 30 del 01/05/2020
-------------------------	--

Alle attività di ricognizione sul territorio ai fini della presente Ordinanza può concorrere anche il Gruppo Comunale Mascalucia Volontariato di Protezione Civile con il coordinamento dell'Ufficio di Protezione Civile.

Art. 9

Pubblicizzazione

Alla presente Ordinanza sarà data ampia pubblicità attraverso la pubblicazione all'Albo del Comune e l'inserimento nel sito internet del Comune www.comunemascalucia.it.

Sarà altresì trasmessa, per le rispettive competenze, alla Prefettura di Catania, al Dipartimento Regionale della Protezione Civile di Palermo, al Dipartimento Regionale della Protezione Civile per la provincia di Catania, alla ex Provincia Regionale di Catania, alla Tenenza Carabinieri di Mascalucia, al Distaccamento del Corpo Forestale di Nicolosi, all'U.T.C. (Area Urbanistica, Area LL.PP. , Area Tecnico-Manutentiva) e al Comando di Polizia Locale di Mascalucia.

Art. 10

Decorrenza e validità

La presente Ordinanza è immediatamente eseguibile ed ha validità **fino al 10 ottobre 2020**, salvo eventuali proroghe dettate da esigenze riconducibili al perdurare di condizioni di siccità o di pericoli di incendio, fermo restando l'obbligo, anche al di fuori del periodo previsto dall'art.1, del mantenimento della pulizia dei terreni per mitigare i rischi di natura igienico-sanitaria.

Oggetto: CAMPAGNA ANTINCENDIO 2020 - Prevenzione incendi, pulizia e recinzione di fondi

li, 01/05/2020

PROPONENTE
1 - AREA POLIZIA MUNICIPALE
Isp. Paolo Rizzotto

Il Sindaco
Arch. Vincenzo Antonio Magra